

DISCIPLINARE

DI GARA PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE "CAFFÈ DEL PARCO" PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SENSI DELL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35/2010 (CIG A01E2C98FC)

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 619b del 25 settembre 2023, la Fondazione Bioparco di Roma ha deliberato di affidare in uso l'immobile denominato "Caffè del Parco" per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di cui alla D.C.C. di Roma Capitale n. 35/2010.

L'affidamento avverrà con gara secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Portale) in uso alla Fondazione accessibile all'indirizzo http://bioparco.acquistitelematici.it. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il Responsabile unico del progetto è a Dr.ssa Lucia Venturi - tel. 063608211 – fax 063207389 – e-mail lucia.venturi@bioparco.it – PEC: dir.affarigeneralibioparco@pec.it.

1. PORTALE TELEMATICO

1.1 IL PORTALE TELEMATICO

Il funzionamento del Portale avviene nel rispetto della legislazione vigente e delle Linee guida dell'AGID.

L'accesso, l'utilizzo del Portale e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le Istruzioni di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sistema o le eventuali comunicazioni.

L'utilizzo del Portale avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovutodall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo del Portale.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alPortale;
- utilizzo del Portale da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide per l'utilizzo del Portale accessibili dal sito http://bioparco.acquistitelematici.it.

In caso di mancato funzionamento del Portale o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Portale e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina www.bioparco.it dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il Portale garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Portale è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Portale sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazionidi sistema.

Il sistema operativo del Portale è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Portale avvengono in conformità a quanto riportato nelle guide per l'utilizzo del Portale accessibili dal sito http://bioparco.acquistitelematici.it, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Portale è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi a proprie spese di adeguati mezzi informatici hardware e software, ivi includendo un dispositivo di firma digitale certificata, marche temporali (ove richiesta), un indirizzo di posta elettronica certificata e il collegamento alla rete internet, nonché un browser a scelta tra quelli riportati alla seguente pagina (https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html).

Gli Operatori Economici si obbligano ad attuare tutte le condotte necessarie ad evitare che

attraverso il Portale si attuino turbative nel corretto svolgimento delle negoziazioni e delle procedure di acquisto. Il singolo Operatore dichiara di ben conoscere le norme in materia di tutela della concorrenza e i relativi divieti di porre in essere pratiche restrittive della concorrenza e del mercato.

Gli Utenti della Piattaforma si obbligano a non arrecare danni alla rete o a terzi e a non immettere nel Sito materiale illecito di qualsivoglia genere.

1.3 REGISTRAZIONE AL SISTEMA

L'Operatore Economico che voglia utilizzare il sistema di e-Procurement deve preventivamente registrarsi sulla piattaforma per mezzo del proprio Legale Rappresentante, tramite la procedura indicata nel Sito, al fine di creare l'account per l'accesso al Sistema.

Il Legale Rappresentante dell'Operatore Economico iscrivente deve essere dotato di tutti i poteri necessari per agire in nome e per conto dell'Operatore Economico e in generale per poter compiere tutte le attività necessarie per l'accesso e la partecipazione al sistema di e-Procurement e ai successivi atti negoziali.

Registrandosi, il Legale Rappresentante indica i propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail valido e attivo. Per proseguire con la registrazione, l'operatore deve accettare i presenti termini e le condizioni di utilizzo del Sistema, nonché il trattamento dei dati personali.

Al termine della registrazione, il Sistema invia automaticamente una e-mail all'indirizzo indicato, per verificarne l'operatività. L'operatore si impegna a monitorare la casella di posta elettronica indicata per la buona riuscita della registrazione.

È espressamente vietato inserire come e-mail di iscrizione un indirizzo di posta certificata non abilitato alla ricezione di e-mail non certificate.

Il soggetto che effettua la registrazione è l'unico ed esclusivo responsabile dell'autenticità, correttezza e completezza delle informazioni inserite anche nelle fasi successive di iscrizione.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, con riferimento alla fase di registrazione al portale di *e-procurement*, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte di ogni partecipante al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

1.4 GESTIONE DELL'ACCOUNT

Le credenziali per l'accesso al Sistema sono strettamente personali e riservate e non devono essere cedute o divulgate a terzi. L'operatore utilizza l'account sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, senza recare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, più in generale, a terzi.

L'operatore titolare dell'Account adotta tutte le misure tecniche ed organizzative atte a garantire il corretto utilizzo dell'Account. L'operatore si impegna a segnalare immediatamente al alla Fondazione Bioparco l'eventuale smarrimento, sottrazione, uso improprio o qualsiasi altro fatto che comprometta la sicurezza dell'Account.

L'operatore titolare dell'Account è consapevole e responsabile del fatto che la conoscenza delle credenziali di accesso al Sistema da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi l'accesso agli strumenti messi a disposizione sul Sistema e dunque il compimento di atti giuridicamente vincolanti per l'operatore stesso.

Il titolare dell'Account ha facoltà di modificare la propria password in qualsiasi momento, utilizzando la procedura indicata sul sito. In caso di smarrimento della password, l'operatore ha facoltà di utilizzare il sistema di recupero password seguendo le indicazioni sul sito.

Il titolare dell'Account esonera la Fondazione Bioparco da qualsivoglia responsabilità per

conseguenze pregiudizievoli arrecate dall'utilizzo da parte di terzi dell'Account. In ogni caso, l'operatore accetta che l'uso improprio o abusivo dell'Account può comportare la Sospensione o Revoca della registrazione o dell'Abilitazione.

In caso di sospetta perdita di riservatezza dell'Account, l'operatore titolare è tenuto a darne immediata comunicazione alla Fondazione Bioparco che, effettuate le dovute verifiche per l'identificazione dell'operatore, provvederà a sospendere l'Account.

L'utilizzo dell'Account attribuisce incontestabilmente al titolare tutte le operazioni attuate nell'ambito del Sistema, che si intendono effettuate nell'ora e nel giorno risultanti nei Log di Sistema.

1.5 CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SISTEMA E REGOLE DI CONDOTTA

Gli Utenti del Sistema si impegnano ad utilizzare il Sistema conformemente ai principi di correttezza e buona fede ed esclusivamente per i fini ammessi dal presente Regolamento e dai Documenti pubblicati dall'Amministrazione Aggiudicatrice.

Gli Operatori Economici e le Amministrazioni Aggiudicatrici sono direttamente responsabili per qualsivoglia violazione delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione, e per qualunque genere di illecito amministrativo.

1.6 AREA MESSAGGISTICA

L'Operatore Economico elegge a proprio domicilio l'Area Messaggistica del Sistema e l'indirizzo PEC dichiarato relativamente a tutte le attività svolte nell'ambito della piattaforma.

Tutte le comunicazioni relative alle procedure svolte all'interno del Sistema dovranno di regola essere effettuate tramite l'Area di Messaggistica. L'Operatore Economico e la Amministrazione Aggiudicatrice si impegnano ad utilizzare l'Area Messaggistica unicamente per comunicazioni relative alle operazioni compiute nel Sistema di e-Procurement.

In linea generale, tutte le comunicazioni inviate dall'Amministrazione Aggiudicatrice all'Operatore Economico vengono notificate anche all'indirizzo e-mail o PEC dichiarato dall'Operatore Economico stesso, il quale è tenuto comunque a rispondere tramite l'Area Messaggistica del sistema, fatte salve eventuali diverse indicazioni dell'Amministrazione.

In caso di temporanea indisponibilità del Sistema, relativamente all'Area Messaggistica, sarà ammissibile effettuare le comunicazioni tramite invio di pec all'indirizzo dir.affarigeneralibioparco@pec.it

L'Operatore Economico si impegna a tenere costantemente sotto controllo l'Area Messaggistica del Sistema e le caselle e-mail e di Posta Elettronica Certificate indicate nel proprio profilo.

È fatto assoluto divieto di utilizzare i dati presenti sul Sito relativi agli Utenti per l'invio di comunicazioni commerciali o comunque non attinenti alle attività del Sistema. Gli indirizzi di posta elettronica e i recapiti pubblicati all'interno del Sistema sono riservati per lo svolgimento di attività direttamente inerenti al Sistema di e- Procurement.

1.7 SISTEMA INFORMATICO E LOG DI SISTEMA

Ogni operazione effettuata nell'ambito del Sistema è attribuita ai soggetti tramite l'Account e si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il tempo del sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

1.8 ACCESSO AGLI ATTI

Gli Operatori Economici e, in generale, gli aventi diritto, potranno inoltrare apposita richiesta di accesso agli atti all'Amministrazione relativamente alle procedure svolte nell'ambito del Sistema, ivi

includendo il processo di abilitazione e tutte le attività relative agli strumenti di acquisto a disposizione nel Sistema.

Sono esclusi dal diritto di accesso le soluzioni tecniche e i software alla base del Sistema, ove coperti da diritto di privativa intellettuale.

1.9 TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY

In conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e ss. Mm. ii. sulla tutela dei dati personali, i dati personali conferiti dall'Operatore Economico verranno registrati e trattati in via del tutto riservata dalla Fondazione BIOPARCO per le proprie finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'amministrazione medesima. I dati non saranno diffusi o comunicati a terzi.

Secondo quanto previsto dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in qualsiasi momento e in modo del tutto gratuito l'Operatore Economico potrà consultare, integrare, far modificare o cancellare i propri dati, od opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo scrivendo al Titolare del trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati.

In caso di richiesta di cancellazione dei propri dati, l'Operatore Economico sarà disabilitato ad operare nell'ambito del Sistema di e-Procurement

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende il Disciplinare di gara ed i seguenti allegati:

- A) Capitolato tecnico;
- B) Modello di domanda di partecipazione;
- C) Codice Etico della Fondazione Bioparco di Roma;
- D) Protocollo di Integrità di Roma Capitale;
- E) DGUE;
- F) Modello di offerta economica;
- G) Informativa privacy disponibile sul sito della Fondazione Bioparco di Roma;
- H) Bando di gara;
- Schema di contratto;
- L) Modello di dichiarazione ex art. 94-98 del Codice;
- M) DUVRI.

La documentazione di gara è disponibile sul Portale Acquisti Telematici e sul sito internet della Fondazione (https://bioparco.acquistitelematici.it).

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inviare in via telematica attraverso il Portale almeno **10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **4 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Portale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente il Portale stesso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 MESSAGGISTICA

L'Operatore Economico elegge a proprio domicilio l'Area Messaggistica del Sistema e l'indirizzo PEC dichiarato relativamente a tutte le attività svolte nell'ambito della piattaforma.

Tutte le comunicazioni relative alle procedure svolte all'interno del Sistema dovranno di regola essere effettuate tramite l'Area di Messaggistica. L'Operatore Economico e la Amministrazione Aggiudicatrice si impegnano ad utilizzare l'Area Messaggistica unicamente per comunicazioni relative alle operazioni compiute nel Sistema di e-Procurement.

In linea generale, tutte le comunicazioni inviate dall'Amministrazione Aggiudicatrice all'Operatore Economico vengono notificate anche all'indirizzo e-mail o PEC dichiarato dall'Operatore Economico stesso, il quale è tenuto comunque a rispondere tramite l'Area Messaggistica del sistema, fatte salve eventuali diverse indicazioni dell'Amministrazione.

In caso di temporanea indisponibilità del Sistema, relativamente all'Area Messaggistica, sarà ammissibile effettuare le comunicazioni tramite gli altri recapiti indicati dall'Amministrazione Aggiudicatrice e dall'Operatore Economico.

L'Operatore Economico si impegna a tenere costantemente sotto controllo l'Area Messaggistica del Sistema e le caselle e-mail e di Posta Elettronica Certificate indicate nel proprio profilo.

È fatto assoluto divieto di utilizzare i dati presenti sul Sito relativi agli Utenti per l'invio di comunicazioni commerciali o comunque non attinenti alle attività del Sistema. Gli indirizzi di posta elettronica e i recapiti pubblicati all'interno del Sistema sono riservati per lo svolgimento di attività direttamente inerenti al Sistema di e- Procurement.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO.

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento in uso dell'immobile denominato "Caffè del Parco" per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di cui alla D.C.C. di Roma Capitale n. 35/2010 – secondo le prescrizioni del Capitolato Tecnico (Allegato A) - a fronte del pagamento, da parte del Concessionario, di un canone e di una royalty in favore della Fondazione bioparco di Roma.

Trattandosi di un unico immobile, con una destinazione omogenea, e di dimensioni tali per cui una sua diversa articolazione non renderebbe profittevole il servizio da erogare, la concessione è costituita da un unico lotto.

Secondo quanto dichiarato dal Municipio competente, l'immobile si presta ad un'attività di somministrazione alimenti e bevande, limitatamente alla preparazione di alimenti senza la cottura degli stessi, definibile in attività di bar senza cucina (codice Ateco 56.30.00). In particolare, preso atto che l'attività è svolta congiuntamente ad altra prevalente all'interno di un'area museale e/o di un parco a tema, è definibile come "somministrazione alimenti e bevande ex art. 18 della D.C.C. n. 35/2010".

In particolare, la concessione prevede l'esecuzione delle seguenti attività da parte del Concessionario, in conformità alle prescrizioni del Capitolato tecnico:

- a) l'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche necessarie per l'espletamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) l'effettuazione delle volture delle utenze necessarie allo svolgimento dell'attività;
- c) la presentazione agli Enti competenti delle istanze per ottenere i titoli abilitativi all'esercizio

dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

- d) l'acquisto e installazione di tutte le apparecchiature necessarie per la conservazione dei cibi e delle bevande, per il lavaggio delle stoviglie e di tutte le altre apparecchiature necessarie per l'espletamento del servizio;
- e) l'acquisto e l'installazione di macchinari, attrezzature e quant'altro necessario alla somministrazione di cibi e bevande;
- f) l'acquisizione delle dotazioni strumentali per lo svolgimento dell'attività (stoviglie, bicchieri, ecc.);
- g) l'approvvigionamento, la preparazione, il trasporto, la conservazione e la somministrazione di alimenti e bevande;
- h) la pulizia e la sanificazione dei locali e dello spazio pubblico adiacente, degli arredi, dei macchinari e delle attrezzature, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;
- i) la pulizia e la sanificazione dei servizi igienici, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;
- j) gli interventi di minuta manutenzione, nonché lo spurgo e la pulizia periodica degli scarichi;
- k) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari, delle attrezzature e di quant'altro necessario per l'espletamento del servizio;
- l) la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti fissi ivi presenti, nonché delle attrezzature affidate in uso dal Concedente;
- m) l'elaborazione ed esposizione del listino prezzi dei prodotti offerti in lingua sia italiana che inglese.
- n) la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti e il conferimento degli stessi negli appositi spazi attrezzati all'interno del bioparco, con le modalità previste dal Capitolato;
- o) l'esecuzione di qualunque operazione utile a fornire un servizio puntuale ed efficiente volto a ridurre o eliminare code e attese da parte del pubblico attraverso l'utilizzo di sistemi elettronici (ticket eliminacode) da installare a propria cura e spese;
- p) l'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche, l'effettuazione delle volture delle utenze necessarie, la presentazione agli Enti competenti delle istanze per ottenere i titoli abilitativi, l'acquisto e installazione di arredi, macchinari e attrezzature e ogni altro adempimento funzionale a realizzare quanto eventualmente previsto nel Progetto di valorizzazione approvato in termini di sviluppo dell'attività (utilizzo di tutti gli spazi presenti nell'immobile e/o passaggio all'attività di ristorante).

Data la peculiarità del luogo, è richiesta al Concessionario una cura particolare nello svolgimento delle attività previste, che dovranno essere eseguite con un livello qualitativo di eccellenza, con personale altamente qualificato e nel generale rispetto della dignità dei luoghi e delle attività istituzionalmente ivi svolte.

La gara sarà aggiudicata in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo gli elementi, i parametri ed i punteggi di seguito elencati. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'operatore che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto (sommatoria punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica).

Non saranno ammesse offerte economiche uguali o in diminuzione rispetto agli importi del canone e della royalty posti a base di gara, ovvero offerte parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato.

In caso di parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità di punteggio sia nella valutazione tecnica che in quella economica, si procederà a sorteggio in seduta pubblica. Si darà corso all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché validamente

prodotta.

Il punteggio massimo attribuibile sarà il seguente:

- a) OFFERTA TECNICA/PROGETTO DI VALORIZZAZIONE 70,00 punti
- b) OFFERTA ECONOMICA 30,00 punti

Totale = OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA = 100,00 punti

L'importo stimato complessivo dell'affidamento, considerata l'attività di somministrazione, è pari a 3.150.000,00 € (tremilionicentocinquantamila euro):

Importo base per un anno	365.000,00
Importo base d'asta (per 5 anni)	1.825.000,00
Rinnovo 3 anni	1.095.000,00
Proroga tecnica 6 mesi	182.500,00
costi della sicurezza per 8,5 anni (non soggetti a	
ribasso)	47.500,00

Importo totale

3.150.000,00

Il Concessionario dovrà versare annualmente alla Fondazione:

- (i) un canone fisso di concessione dell'immobile pari a 37.000,00 €/anno (trentasettemila euro/anno) al netto di IVA;
- (ii) una royalty in termini di percentuale sul fatturato annuo pari alla percentuale offerta in rialzo rispetto alla base d'asta del 9%/anno (novepercento/anno).

Oltre al canone di concessione e alla suddetta royalty, il Concessionario dovrà versare alla Fondazione, per l'attività di raccolta e smaltimento rifiuti (sia differenziati che indifferenziati, fatta eccezione dei rifiuti speciali) all'interno del Bioparco, un contributo pari all'1% del fatturato annuo realizzato, al netto dell'IVA, con cadenza semestrale, secondo le modalità descritte nel Capitolato e nello Schema di contratto.

4. DURATA

La concessione ha una durata di 5 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio a seguito della firma del contratto. La Fondazione Bioparco si riserva la facoltà di prorogare la concessione per ulteriori 3 anni, previo provvedimento espresso che verrà comunicato al Concessionario entro i sei mesi antecedenti la scadenza del contratto. L'affidamento in uso dell'immobile potrà inoltre essere prorogato per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di individuazione del nuovo concessionario, per un periodo massimo di sei mesi.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma

individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Protocollo di integrità di Roma Capitale** e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

a. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

- **1. iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura** della provincia di appartenenza, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- 2. requisiti di accesso alle attività commerciali di cui ai commi 1-5 dell'art. 71 d.lgs. 59/2010;
- 3. requisiti professionali per esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 6 del predetto art. 71 del d.lgs. 59/2010: il titolare o il rappresentante legale, ovvero, in alternativa, l'eventuale persona preposta all'attività commerciale deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- **a)** avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- **b)** avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e

bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

b. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di fatturato sono richiesti al fine di garantire la capacità economica, finanziaria e gestionale dei Concorrenti sia sotto il profilo della affidabilità economica che esecutiva, in quanto il fatturato richiesto, realizzabile anche mediante contratti di piccole dimensioni, rappresenta nell'ambito della gara in oggetto un idoneo indicatore di capacità e di esperienza maturata dal concessionario. Costituisce requisito di capacità economico-finanziaria:

- 1. aver realizzato, nel triennio precedente, un fatturato globale almeno pari ad € 1.200.000 (euro unmilioneduecentomila) IVA esclusa. La comprova del requisito è fornita:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività effettivamente svolto;

- 2. aver realizzato, in almeno tre anni nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, un fatturato annuo riferito all'attività di somministrazione di alimenti e bevande per un importo non inferiore a € 350.000 (euro trecentocinquantamila) IVA esclusa. La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
- **a.** per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- **b.** per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- c. dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

AGGREGAZIONIDI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.a:
- il requisito di cui al punto 1 deve essere posseduto i) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo; ii) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;
- gli altri requisiti devono essere posseduti dall'esecutore.

i **requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 7.b** devono essere soddisfatti dall'associazione di imprese nel suo complesso.

d. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- > I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.a devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- > I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.b devono essere posseduti:
- a. per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo; i consorzi utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- b. per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del Codice, i requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario anche mediante ricorso all'avvalimento.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e/o per migliorare la propria o fferta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla

Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui ai punti 6 e 7.a.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentalie umane.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine della presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro **10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione,

- a) da una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base e precisamente di importo pari ad euro € 63.000 (euro sessantatremila), salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8 del Codice;
- b) da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico presso BNL AG. 63 Roma Parioli IBAN IT89U0100503231000000001800;
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all<u>'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</u>; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di

garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanziemediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari non abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **90 giorni**, nel caso in cuial momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sul Portale in una delle seguenti forme:
- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sul Portale il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del

medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che essi esistano già prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di presentazione della offerta. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso il Bioparco di Roma è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate a seguito di una visita dei luoghi presso cui sarà eseguita l'attività di somministrazione. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara in quanto adempimento sostanziale ritenuto necessario ai fini della formulazione di una offerta seria e consapevole.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata, pena l'inammissibilità, entro e non oltre il decimo giorno antecedente la scadenza del termine per la ricezione delle offerte all'indirizzo di posta certificata dir.affarigeneralibioparco@pec.it deve riportare i dati dell'operatore economico, quali: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato entro e non oltre il settimo giorno antecedente la scadenza del termine per la ricezione delle offerte, in data da concordare.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in

possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Portale. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito dell'intera procedura è garantita dall'utilizzo esclusivo del Portale.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 4 dicembre 2023 a pena di irricevibilità. Il Portale non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Portale.

Le operazioni di inserimento sul Portale di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Portale si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. Tale verifica avverrà ai sensi della Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le modalità di caricamento dell'offerta sono indicate sul Portale.

L'"OFFERTA" è composta da:

- Documentazione amministrativa
- Offerta tecnica Progetto di Valorizzazione
- Offerta economica

Si precisa che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e

chiarimenti inclusi.

Il Portale consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamenti temporanei di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione se redatti in lingua diversa dalla lingua italiana devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni nel caso in cui, come previsto dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, esse siano volte a negare un dato di realtà per il quale possa porsi l'alternativa logica "vero/falso" rispetto alla quale valutare la dichiarazione dell'operatore;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (peresempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni

richieste e dell'offerta è sanabile, a patto che si riscontrino elementi dai quali possa risalirsi alla paternità del documento in modo da escludere l'incertezza assoluta sulla sua provenienza.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Portale dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sul Portale la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) Dichiarazione sui requisiti di ordine generale ex artt. 94-98 del Codice;
- 4) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 5) PASSoe;
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6;
- 8) copia conforme della certificazione di cui all'art. 106 comma 8 del Codice che giustifica la eventuale riduzione dell'importo della cauzione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato B** al presente Disciplinare.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico di cui all'**Allegato C** adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Protocollo di integrità di cui all'**Allegato D**; la mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30. Gli operatori economici presentano la dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione secondo il modello dell'Allegato L, indicando i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa cheriveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e. bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nellacausale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e. bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il **Documento di gara unico europeo** di cuiallo schema in **Allegato E.** Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento. Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economicide partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera retepartecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e daiconsorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggettodesignato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatorieconomici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete; dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

15. OFFERTA TECNICA. PROGETTO DI VALORIZZAZIONE.

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno caricare sul Portale il PROGETTO DI VALORIZZAZIONE dell'immobile di interesse, articolato come segue.

i. il PROGETTO DI VALORIZZAZIONE, consistente in:

- a) relazione illustrativa sintetica contenente la descrizione del progetto secondo i requisiti indicati nel Capitolato tecnico e secondo i criteri oggetto di attribuzione di punteggio riportate nella tabella "Elementi di valutazione dell'offerta tecnica" di cui all'articolo 17 "Criteri di aggiudicazione". La relazione dovrà essere predisposta in fogli formato A4 e composta da un numero max di 16 facciate, dovrà contenere, altresì, un crono-programma dei lavori da realizzarsi;
- b) elaborati progettuali/Layout comprensivi degli arredi e attrezzature, redatti almeno a livello di studio di fattibilità in numero max di 10 fogli formato A3, indicanti gli interventi che l'offerente intende realizzare, con la descrizione dei lavori necessari per ripristinare l'immobile (il cui stato attuale è descritto nel Capitolato tecnico) e adibirlo all' uso previsto (max 1 pagina per Layout), con evidenza degli elementi progettuali particolarmente qualificanti o innovativi che verranno posti in essere.

In particolare, il Concessionario è obbligato a proporre in sede di gara un progetto di opere, allestimenti e arredi (da realizzare a propria cura e spese) compatibili con la normativa e gli strumenti urbanistici vigenti nonché con le caratteristiche dello spazio in concessione e con le prescrizioni sugli "interventi da realizzare" indicate nel Capitolato tecnico (anche in recepimento delle prescrizioni già dettate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale).

Fermo restando il rispetto delle previsioni del Capitolato tecnico, l'allestimento potrà riguardare la sostituzione delle attrezzature, dei macchinari e degli arredi presenti e potrà altresì comportare il riadattamento dei locali a specifiche nuove esigenze del Concessionario, con eventuale realizzazione (sempre a cura e spese del Concessionario) di opere edili e impiantistiche necessarie all'utilizzo di tutti gli spazi presenti nell'immobile e/o al passaggio all'attività di ristorante.

Il progetto presentato dall'Aggiudicatario in sede di gara dovrà essere sottoposto all'approvazione della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale e della Fondazione, che potrà richiedere all'Aggiudicatario di effettuare le variazioni necessarie a rispondere ad eventuali prescrizioni della Soprintendenza.

Il Concessionario dovrà ottenere ogni autorizzazione, permesso, licenza e nulla osta eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio delle attività previste nel progetto approvato.

Gli elaborati **sub a) e b)** dovranno riportare, a pena di esclusione, la sottoscrizione/firma del rappresentante legale del soggetto partecipante o di un suo procuratore munito dei poteri di firma, e non possono presentare correzioni che non siano dallo stesso espressamente confermate e sottoscritte; nel caso di concorrenti associati, dovranno essere sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'articolo 14.1.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico, a pena di esclusione, carica sul Portale

- (A) l'offerta economica, redatta in conformità all'Allegato F nella quale indicare:
- (i) la percentuale della royalty sul fatturato annuo al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge offerta al rialzo sulla base d'asta (9%/anno);
- (ii) la stima dei costi della manodopera;
- (iii) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Saranno escluse le offerte economiche pari o in diminuzione rispetto alla percentuale della royalty posta a base di gara.

L'offerta economica dovrà riportare, a pena di esclusione, la sottoscrizione/firma del Rappresentante legale del soggetto partecipante o di un suo procuratore munito dei poteri di firma; nel caso di concorrenti associati, dovranno essere sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'articolo 14.1.

(B) il Piano Economico Finanziario ("PEF") di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale della concessione (5 anni).

Il PEF dovrà contenere gli indicatori di redditività, il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario intende sostenere, ivi inclusi i costi dell'attività da svolgersi nell'immobile oggetto di concessione, nonché i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della concessione.

Il PEF dovrà dunque definire i presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della concessione, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- I tempi e i costi previsti per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione dell'immobile e per l'allestimento dei locali necessari all'avvio dell'attività di somministrazione;
- L'importo complessivo dei costi di gestione dell'attività di somministrazione;
- La stima degli ammortamenti;
- I costi del personale addetto all'attività di somministrazione;
- Oneri finanziari;
- Costi dei materiali per le pulizie;
- Costi amministrativi e generali;
- Incassi attesi derivanti dalla gestione dell'attività di somministrazione ed eventuali altri introiti

Il Piano Economico Finanziario non è soggetto a valutazione ma è funzionale a valutare la sostenibilità dell'offerta per tutta la durata della concessione, come previsto nel successivo punto 20.

Il PEF dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o in caso di RTI/Consorzi/GEIE dovrà essere firmato dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'Impresa mandataria in caso di RTI costituiti o dal Consorzio che partecipa alla gara, ovvero dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande, in caso di RTI e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

Al PEF dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una asseverazione rilasciata da istituto di credito o società di servizi costituita dall'istituto di credito stesso e iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 107 del T.U. delle leggi in materia bancaria, che attesti la correttezza del Piano stesso e la capacità del progetto di generare i flussi di cassa indicati. L'asseverazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante dell'Istituto o della società munito di appositi poteri.

17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La concessione in uso dell'immobile è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

In caso di offerte valutate con il medesimo punteggio complessivo – dato dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e quello dell'offerta economica – sarà data preferenza all'offerta che

avrà riportato il maggiore punteggio attribuito all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità del punteggio dell'offerta tecnica/progetto di valorizzazione, si procederà mediante sorteggio.

Le offerte hanno validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.

La valutazione delle Offerte sarà affidata ad una Commissione che procederà all'attribuzione, per ciascun partecipante, di un punteggio complessivo determinato dalla somma dei punteggi attribuiti all'Offerta tecnica ed all'Offerta economica, sulla base della seguente tabella:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

a) OFFERTA TECNICA

a.1) All'offerta tecnica verrà attribuito un punteggio massimo di 70 punti sulla base dei seguenti elementi di valutazione (tabella seguente).

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	Criteri motivazionali di attribuzione dei coefficienti di giudizio	PUNTEGGIO
1	Progetto di valorizzazione dell'immobile	Elaborazione di un progetto di opere, allestimenti e arredi teso a valorizzare l'immobile in concessione.	20
	Sub. Criterio 1.1	Verranno preferite le proposte che meglio evidenzino (i) l'identità/connotazione e l'immagine che si intende dare ai locali e all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, attraverso un rendering dei tre locali che compongono il Caffè del Parco (piano terra, mezzanino, roof garden) affiancato da una nota esplicativa con la descrzione degli arredi e dei materiali che verranno utilizzati (ii) l'utilizzo di elementi progettuali particolarmente qualificanti o innovativi in riferimento all'attività di somministrazione; (iii) le modalità, gli strumenti e le strategie di promozione e di valorizzazione dell'attività di somministrazione e del Bioparco; (rif. art. 15 paragrafi a - b del Capitolato tecnico) MAX PUNTI 15	
	Sub Criterio 1.2	Verranno preferiti i progetti che contemplino l'ampliamento dell'attività, nel senso del passaggio all'attività di ristorante, indicandone tempistiche e modalità di massima MAX PUNTI 5	
2	Offerta gastronomica	Verranno preferite le proposte che presentino articolazioni maggiormente appropriate per target di clientela e per momenti della giornata, nonché con maggiore frequenza di rinnovo dell'offerta gastronomica, nonché offerte specifiche per bambini di età fino a 12 anni	9
3	Qualità degli ingredienti e dei prodotti alimentari offerti	Verranno preferite le offerte che propongano il migliore assortimento degli ingredienti e/o prodotti	7
4	Modalità di preparazione, confezionamento, trasporto e conservazione del cibo	Verranno preferite le soluzioni e le tempistiche maggiormente funzionali all'organizzazione complessiva del servizio e maggiormente coerenti con la fruizione complessiva del servizio	7
5	Ecosostenibilità delle dotazioni strumentali proposte per lo svolgimento del servizio (es. stoviglie, bicchieri, tovagliato, contenitori per la distribuzione di alimenti e bevande, packaging del take away, ecc.)	Verranno preferite le proposte con impiego di materiali riciclabili	7
6	Piano di gestione	Qualità complessiva del piano di gestione in relazione a: caratteristiche e modalità di erogazione e gestione dei servizi, sistemi di monitoraggio della qualità del servizio, organizzazione del personale dedicato in termini di numero delle risorse, rispettivi ruoli e professionalità, formazione, criteri di avvicendamento e sostituzione del personale	5
7	Tecniche di ottimizzazione del servizio	Verranno preferite le proposte che possano migliorare i tempi di evasione della comanda, riducendo i tempi di attesa del visitatore o migliorando la qualità dell'attesa (es. sistema di chiamata cliente/evita code, giochi interattivi di intrattenimento tramite appositi device, ecc.)	5
8	Organizzazione e formazione del personale	Verranno preferite le offerte che propongano l'organizzazione più appropriata e funzionale alle esigenze della gestione, in particolare le offerte in cui è garantita la conoscenza di lingue straniere da parte del maggior numero di addetti in contatto con il pubblico	5
9	Curriculum del Responsabile dell'esecuzione	Verranno valutate la formazione acquisita e le esperienze pregresse, con particolare riferimento all'eventuale gestione di locali vincolati e/o di locali soggetti a grande afflusso di pubblico	5

I sopra indicati parametri saranno valutati dalla Commissione giudicatrice attraverso un giudizio di carattere qualitativo, come di seguito specificato. Ciascun commissario dovrà assegnare ad ogni parametro un coefficiente di valutazione provvisorio sulla base della seguente scala:

Giudizio	Coefficiente	Criterio di giudizio seguito	
Ottimo	da 0,9 a 1	Proposta ottimale rispetto alle richieste degli atti di gara e contenente un eccellente approfondimento di tutti gli aspetti considerati nel criterio in considerazione	
Buono	da 0,7 a 0,8	Proposta conforme alle richieste degli atti di gara e contenente alcuni elementi di approfondimento e/o di eccellenza	
Sufficiente	da 0,5 a 0,6	Proposta trattata all'interno dell'offerta, sufficentemente conforme alle richieste degli atti di gara	
Insufficiente	da 0,3 a 0,4	Proposta trattata all'interno dell'offerta ma priva di elementi di approfondimento e/o di eccellenza	
Molto scarso	da 0,1 a 0,2	Proposta trattata all'interno dell'offerta, scarsamente conforme alle richieste degli atti di gara	
Non valutabile	0	Proposta non contenuta all'interno dell'offerta o non conforme alle richieste degli atti di gara	

b) OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica, è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare:

Ci=(Ri/Rmax)∝

riparametrato.

dove

Ri= rialzo offerto dal concorrente i-mo Rmax = rialzo dell'offerta più conveniente α = coefficiente esponenziale 1

17.1 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1. In tal caso il punteggio è dato dalla seguente formula:

```
Ρi
                 Caix Pa+ Cbi x Pb+..... Cnix Pn
dove
Ρi
        =
                 punteggio concorrente i;
Cai
                coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Pa
                peso criterio di valutazione a;
Cbi
                coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
Ph
        =
                 peso criterio di valutazione b;
Cni
                coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pn
                 peso criterio di valutazione n.
```

1^riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

2^ riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 5 dicembre 2023 alle ore 10.00.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella

data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Portale almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo Portale almeno 2 giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura della documentazione amministrativa e delle offerte economiche e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta, con le modalità indicate nella Piattaforma.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione di gara.

La Commissione di gara è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La stazione appaltante pubblica, sul sito http://www.bioparco.it, la composizione della Commissione di gara e i curricula dei componenti.

La Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle offerte tecniche ed economiche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate procederà:

- all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche;
- all'esame ed alla valutazione delle offerte economiche;
- all'esito della valutazione delle offerte, a stilare la graduatoria provvisoria delle offerte ammesse.

La Commissione, in una o più sedute riservate, per il concorrente collocato al primo posto della graduatoria, procederà alla verifica della sostenibilità della relativa offerta sulla base del PEF. In detta fase la Commissione potrà richiedere chiarimenti al concorrente in ordine al funzionamento del modello di struttura economico finanziaria da questi predisposto.

Qualora, a seguito della verifica di sostenibilità, l'offerta collocata prima in graduatoria presenti caratteri di anomalia tali da impedire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del progetto nel suo complesso, ovvero nei casi in cui la Commissione ritenga, in base ad elementi specifici, che essa possa risultare non congrua, il Concorrente sarà invitato per iscritto, con indicazione di un termine perentorio ed a pena di esclusione, non inferiore a 10 giorni lavorativi, a produrre chiarimenti e giustificazioni, eventualmente necessari i aggiunta a quelli già presentati a corredo dell'offerta, ritenuti pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente a consentire una positiva valutazione della sostenibilità dell'offerta, l'Amministrazione potrà richiedere all'offerente, per iscritto, con indicazione di un termine perentorio ed a pena di esclusione non inferiore a 5 giorni lavorativi, di integrare i documenti giustificativi, specificando quali componenti dell'offerta eventualmente debbano essere chiariti e/o giustificati, indicando, se del caso, una data per l'audizione del Concorrente. È facoltà del Concorrente produrre ogni documento ritenuti utile ai fini di cui sopra. Qualora il Concorrente non si presenti all'audizione appositamente convocata, la relativa offerta verrà esclusa dalla procedura di gara.

Qualora a seguito della valutazione delle giustificazioni richieste la Commissione ritenga che l'offerta non sia, nel suo complesso, affidabile, provvede alla sua esclusione debitamente motivando. In ogni caso non potranno essere presi in considerazione giustificazioni e/o chiarimenti in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. L'esclusione sarà comunicata tempestivamente al Concorrente mediante apposita determinazione del responsabile unico del progetto.

Nel caso di esclusione dell'offerta collocata prima in graduatoria, la Commissione procederà, con le medesime modalità di cui ai precedenti punti, alla eventuale verifica delle successive offerte in ordine progressivo, fino all'individuazione della migliore offerta sostenibile.

La proposta di aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più elevato.

In caso di offerte valutate con il medesimo punteggio complessivo – dato dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e quello dell'offerta economica – sarà data preferenza all'offerta che avrà riportato il maggiore punteggio attribuito all'offerta tecnica.

In caso di ulteriore parità del punteggio dell'offerta tecnica/progetto di valorizzazione, si procederà mediante sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La Fondazione Bioparco di Roma si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta pervenuta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del presente bando, senza che i partecipanti possano rivendicare alcunché, compresi eventuali rimborsi per le spese di partecipazione.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a pronunciare l'esclusione nei casi di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti dell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte economiche inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha verificato essere in ribasso rispetto agli importi del canone e della royalty a base di gara.

21. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione di gara – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente

che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la gara, ai sensi della Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, aggiudica la gara.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la gara non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la gara verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma4- bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

La garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giornidall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata, le cui disposizioni sono soggette ad I.V.A. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad euro _____ compreso iva. La stazione appaltante comunicherà agli aggiudicatari l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalitàdi pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente

ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti dalla Fondazione Bioparco di Roma saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della presente procedura di gara nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui al Reg. UE n. 679/16 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, come integrato e modificato dal D. Lgs. 101/18 e s.m.i. L'informazione da rendere agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 679/16 costituisce l'**Allegato G** al presente atto e, con la partecipazione alla presente procedura, l'interessato ne accusa ricevuta.

Il Presidente Dott.ssa Paola Palanza Fondazione Bioparco di Roma